UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici nell'ambito delle procedure di affidamento per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

PREFAZIONE

Il presente documento costituisce aggiornamento alle "*Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici nell'ambito delle procedure di affidamento per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria*", pubblicate sul sito di Ateneo nell'anno 2019 e aggiornate nel 2022 alla luce delle novità normative successivamente intervenute. In particolare, tale aggiornamento tiene conto – per quanto di interesse in ordine alla disciplina delle procedure di affidamento per l'acquisto di beni e servizi sottosoglia comunitaria – delle disposizioni del **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici»**, entrate in vigore il 1° luglio 2023.

Oggi, infatti, l'insieme delle norme relative ai contratti sottosoglia trova una collocazione unitaria nel **Libro II Parte I del Codice**, per garantire "*una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all'incirca l'80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni"* (Relazione illustrativa).

Il documento è, pertanto, predisposto al fine di fornire istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici nell'ambito delle procedure di affidamento per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria gestite dall'Ateneo e con l'obiettivo di semplificare ed uniformare le modalità di affidamento di tali contratti. In particolare, ha una duplice finalità: da un lato, quella di supportare gli Uffici competenti nel superamento delle difficoltà che si incontrano nel garantire il rispetto della normativa in materia di acquisti, caratterizzata da una notevole complessità, da stringenti obblighi di centralizzazione, da mutevolezza della relativa normativa di attuazione, nonché dalle specificità, per alcuni aspetti, del settore universitario; dall'altro, quella di standardizzare, per quanto possibile, gli atti ed i procedimenti che contraddistinguono il processo, in un'ottica, oltre che di garanzia per la coerenza delle scelte e delle prassi adottate all'interno dell'Amministrazione, anche di semplificazione del lavoro degli operatori e conseguente riduzione dei tempi delle procedure.

A tali fini, il documento riepiloga le disposizioni normative ed amministrative applicabili a tali procedure; delinea, nelle fasi essenziali, il procedimento da seguire, in linea di massima, per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia, in relazione alle diverse fasce di importo che condizionano la scelta della procedura di affidamento utilizzabile dall'Amministrazione per l'acquisto; contiene schemi relativi ai provvedimenti più rilevanti che vengono adottati nell'ambito delle procedure in discorso.

Con l'obiettivo di mettere a disposizione strumenti operativi per lo svolgimento delle procedure di affidamento, viene allegata un'Appendice che contiene i seguenti documenti:

In riferimento alla procedura "ordinaria" di cui all'articolo 50 comma 1 del D.lgs. 36/2023:

- **Allegato 1**: Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Confronto di preventivi sul MEPA";

- **Allegato 1 bis**: Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Confronto di preventivi via PEC";
- **Allegato 2**: Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante pubblicazione di avviso";
- **Allegato 3**: Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)";
- **Allegato 4**: Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con unico operatore economico";
- **Allegato 5**: Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con più operatori economici";
- **Allegato 6**: Format di "Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. 36/2023, mediante RDO aperta su MEPA, per importi pari o superiori ad euro 140.000,00";
- **Allegato 6 bis:** Format di "Determina di aggiudicazione di procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. 36/2023, mediante RDO aperta su MEPA per importi pari o superiori ad euro 140.000,00";
- **Allegato 7:** Format di "Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, con previo avviso di indagine di mercato, mediante Rdo ristretta su MEPA, per acquisti di importo pari o superiore ad euro 140.000,00";
- **Allegato 7 bis:** Format di **"**Determina di aggiudicazione di procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, con previo avviso di indagine di mercato, mediante Rdo ristretta su MEPA, per importi pari o superiori ad euro 140.000,00".

Tutti gli allegati costituiscono format di determine che potranno essere utilizzati a seconda della procedura di affidamento (affidamento diretto o procedura negoziata) e dello strumento utilizzato (es. MEPA) e dovranno essere modificati/integrati dagli Uffici sulla base delle caratteristiche peculiari della tipologia di affidamento. A tal fine, dovranno essere modificate/integrate le sezioni ricomprese fra parentesi quadre ("[…]") e quelle lasciate in bianco ("…").

Il presente documento costituisce una terza pubblicazione, alla quale potranno seguirne di ulteriori in futuro, su altre o specifiche tematiche connesse al tema degli acquisti sottosoglia comunitaria. Potranno inoltre essere redatti e messi a disposizione ulteriori format di provvedimenti, in aggiunta a quelli acclusi al presente documento, relativi a determinazioni rilevanti ai fini della gestione dei procedimenti di acquisto di beni e servizi sottosoglia comunitaria, così come potranno essere aggiornati e/o modificati quelli attualmente resi disponibili, ove necessario.

Resta inteso che si tratta di un documento di carattere operativo, ferme le ordinarie attività di ricerche e

analisi di carattere normativo, giurisprudenziale e di prassi, a cura degli Uffici competenti alle procedure di acquisto, atteso che esse rappresentano presupposto indispensabile per il corretto svolgimento dell'istruttoria connessa ad ogni procedimento di acquisto.

ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'analisi del contesto normativo di riferimento è opportuna al fine di evidenziare la **molteplicità delle disposizioni di riferimento (di diversa natura, normativa e non) che governano, per quanto rileva in questa sede, la disciplina in materia di acquisizioni sotto la soglia di rilievo comunitario** [e, più in generale, nell'ambito dei contratti pubblici].

Gli appalti pubblici per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria sono attualmente regolati:

- dalle disposizioni del **D.lgs. 36/2023** e, in particolare, da quelle contenute negli **articoli 48-55** e negli **Allegati II.1 e II.2**. In particolare, l'articolo 48, comma 1, conferma l'obbligo, anche per i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di rispettare i principi di cui al Libro I, Parte I e II (artt. 1 – 36), ossia quelli di carattere generale e procedurale, nonché quelli in ordine alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. L'articolo 48, comma 2, invece, stabilisce che, quando la stazione appaltante deve disporre affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, per i quali si accerti la sussistenza di un **interesse transfrontaliero certo**[1], la procedura da applicare è quella ordinaria propria dei contratti soprasoglia. L'articolo 48, comma 3, conferma le disposizioni concernenti il contenimento della spesa (obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione di Consip e della Centrale regionale di riferimento). Infine, il comma 4 evidenzia il carattere speciale contenuto nella Parte I Libro II delle procedure sottosoglia rispetto alla disciplina generale del Codice.

- dalle disposizioni del **D.lgs. 50/2016 e s.m.i.** per i soli procedimenti ancora in corso, così come stabilito dall'art. 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023; quest'ultimo, in particolare, definisce come "*procedimenti in corso* […] *a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le*

[1] L'interesse transfrontaliero certo va accertato/valutato, applicando i seguenti criteri elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (*cfr.* Comunicazione interpretativa della Commissione europea 2006/C 179/02 e vademecum per affidamenti diretti ANAC del 30/07/2024):

- ✓ in ragione del suo valore stimato
- ✓ in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- ✓ in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate)
- ✓ tenuto conto dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie" (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).

procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data";

- dalle **disposizioni del Decreto-legge 77/2021, Decreto Semplificazioni bis** (recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021) per tutte le procedure di affidamento e per i contratti riguardanti gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC.

- dalle **disposizioni che stabiliscono obblighi di acquisto in forma centralizzata** ed individuano **strumenti di acquisizione specifici**, di cui le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi, secondo quanto di seguito riportato:

  a) **art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 [come modificato dall'art. 1 comma 495 della legge 208/2015] e art. 1 comma 510 della Legge 208/2015:** in base a tali disposizioni le Istituzioni Universitarie – tra gli altri - sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro previste dall'art. 26 della Legge 488/1999 [*Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla Convenzione, ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle Amministrazioni*]. In subordine, qualora la Convenzione Quadro non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva, non sia idonea a garantire le esigenze dell'Amministrazione, è possibile espletare procedure di affidamento in via autonoma, fermo il rispetto degli obblighi normativi di utilizzo degli altri strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A. In particolare, **ai sensi dell'articolo 1 comma 510 della citata legge 208/2015, è possibile acquistare in deroga rispetto all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip attive, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive non sia idoneo allo specifico fabbisogno dell'Amministrazione per mancanza delle caratteristiche essenziali**[2]. L'acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni attive deve essere preventivamente autorizzato dall'organo di vertice amministrativo, con provvedimento motivato, che viene trasmesso alla

[2] L'inidoneità per mancanza delle caratteristiche essenziali che legittima la deroga dell'obbligo di acquisti centralizzati "*deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell'ente e il bene o il servizio oggetto della Convenzione e sembra dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene o del servizio stesso, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno*" [delibera Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, 20 aprile 2016, n. 38]. Il prezzo non è da considerarsi elemento essenziale. Le caratteristiche essenziali devono essere verificate alla luce del decreto MEF del 28.11.2017 (soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale) che definisce le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni Consip. Da ultimo i decreti MEF del 13 febbraio 2023 e del 22 settembre 2023 hanno individuato le prestazioni principali oggetto delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e le relative caratteristiche essenziali. I decreti, infatti, hanno stabilito per ciascuna Convenzione, quali siano le prestazioni principali oggetto dell'iniziativa e le caratteristiche essenziali – fino a un massimo di quattro – che rappresentano gli elementi sostanziali dei beni o dei servizi oggetto delle Convenzioni. Le amministrazioni obbligate possono, pertanto, ricorrere ad acquisti autonomi solo in caso di esigenze specifiche di approvvigionamento, non soddisfatte dalle caratteristiche elencate nei decreti.

competente sezione della Corte dei Conti[3];

- dalle **disposizioni che disciplinano gli obblighi di ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazione,** come di seguito riportato:
  a) **Art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della legge 145/2018:** in base a tale disposizione, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le Università – tra gli altri – sono tenute a fare **ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione [Me.PA.]** ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010[4] ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Il Me.PA. è un mercato digitale dove le amministrazioni registrate e le imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette per acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo, richieste di offerta, trattative dirette o confronto di preventivi.
  b) **Circolare MIUR del 25 giugno 2019, n. 1409**, indirizzata alle Istituzioni Universitarie, nella quale è rappresentato, tra l'altro, quanto segue: "*Le modalità di acquisto di beni e servizi di scarso valore devono essere disciplinate, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie e degli Enti pubblici di ricerca, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia che devono reggere l'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 1 L. 241/1990, nonché dell'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di organizzare i propri uffici al fine di accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi dell'Unione europea. Pertanto, questo Ministero invita i destinatari della presente circolare ad intraprendere le iniziative opportune e necessarie affinché gli Uffici di riferimento non ricorrano al MEPA se non nei casi esplicitamente imposti dalla legge, salvo situazioni eccezionali, debitamente motivate*"[5].

[3] Non è necessario attendere l'esito del controllo per poter effettuare l'acquisto, perché l'esame del provvedimento di autorizzazione è configurabile come "controllo sulla gestione" e di carattere "finanziario/contabile" [Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 26 luglio 2016, n. 12].

[4] Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del Codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del Codice [il riferimento è al D.ls. n. 163/2006].

[5] La circolare sembra aver trasformato quella che il legislatore ha costruito in termini di facoltà dell'Amministrazione [ricorso/non ricorso al Me.PA. per gli acquisti di importo inferiore ad euro 5000,00] in un vincolo [di non ricorso al Me.PA. per gli acquisti di importo inferiore ad euro 5000,00, salvo situazioni eccezionali, debitamente motivate]. In attuazione della circolare, il ricorso al MEPA per gli acquisti di valore superiore ai 5000 euro dovrebbe essere motivato nel provvedimento di affidamento, dando conto della situazione eccezionale che giustifica il ricorso. In realtà, l'impostazione delineata dal MIUR dà adito a dubbi, **atteso che l'articolo 1 comma 450 della legge 296/2006, come modificata dall'art. 1 comma 130 della legge 208/2015 sancisce solo l'obbligo di ricorso al MEPA per affidamenti di importo superiore a 5000,00 euro e non il divieto del ricorso allo stesso per affidamenti di importo inferiore**. Pertanto, **la scelta di ricorrere al ME.PA. per l'affidamento relativo a beni e sevizi di importo inferiore ad euro 5.000,00 non è illegittima**. Pertanto, nei format di provvedimento che vengono proposti in Appendice, il riferimento alla circolare ministeriale è effettuato esclusivamente per completezza del quadro normativo ed amministrativo di riferimento e quale ulteriore elemento giustificativo (pur non necessario, in presenza della norma di legge) del mancato ricorso al ME.PA. per gli acquisti di importo inferiore ad euro 5000,00, laddove l'Amministrazione decida di attingere il fornitore dal mercato tradizionale. Laddove, invece, si opti per il ricorso al Me.PA., sarà sufficiente esplicitare, nella determina di affidamento, che, nell'ambito del

c) Il Comunicato del Presidente dell'Anac del 10 gennaio 2024, con cui è stato consentito l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP, fino al 30 settembre 2024. Il successivo Comunicato del Presidente dell'Anac del 28 giugno 2024, con cui è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento certificate.

- dalle **disposizioni che regolano l'acquisizione di beni appartenenti a determinate categorie merceologiche, come di seguito riportato:**

a) **la Legge n. 208/2015, all'art. 1, comma 512,** per la categoria merceologica relativa ai **servizi e ai beni informatici e di connettività** ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni ed i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Per tali categorie merceologiche, l'obbligo di ricorrere a strumenti messi a disposizione da Consip o dai soggetti aggregatori si riferisce agli **acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a 5.000 euro, non risultando in tali casi applicabile l'esonero previsto dal sopra citato art. 1, comma 450 della legge 27 n. 296/2006** (come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018)[6]. L'art. 1, comma 516 della **Legge n. 208/2015** prevede la **possibilità di procedere ad approvvigionamenti senza il ricorso di strumenti Consip esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dall'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa**. Gli approvvigionamenti effettuati con tali modalità sono comunicati all'A.N.AC. e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

b) **le disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legge 126 del 29 ottobre 2019, ai sensi del quale le previsioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**, in tema di ricorso alle Convenzioni – Quadro, al Mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 512 a 516 della legge 208/2015 in tema di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.A. per gli acquisti di

---

Me.PA, sono stati individuati prodotti/servizi idonei a soddisfare il fabbisogno dell'Amministrazione.

[6] la Delibera Corte Conti Umbria, 27 aprile 2016, n. 52, ha affermato che: "*… l'art.1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 è da considerarsi norma speciale rispetto al più generico art.1, comma 450, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come novellato dall'art.1, comma 502, della suddetta legge n. 208/2015, così che per l'acquisto di beni e servizi informatici, anche di importo inferiore ai 1.000 euro"* [ora il riferimento è ad euro 5000,00]*, è necessario che gli enti locali rispettino la procedura prevista dal richiamato comma 512, ed il complesso di norme dettate per il settore informatico dai commi 513-520 della Legge di stabilità 2016*".

beni e servizi informatici e di connettività non si applicano – tra gli altri - alle Università statali per l'acquisto di **beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione**. **Pertanto, gli Atenei, per tale tipologia di acquisti, sono esonerati – tra l'altro - dall'obbligo di ricorso alle Convenzioni ed Accordi Quadro Consip e al Me.PA.**[7]

c) **l'articolo 1 comma 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. (tra cui le disposizioni introdotte dai dall'articolo 1 comma 581, la legge 190/2019),** relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54 comma 1 , lettera a), b)**[8] **e c) del Codice della Strada di cui al D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.** Le Università, per tali categorie merceologiche, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1 comma 455 della legge 296/2006, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle Convenzioni e Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati senza fare ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A./Centrali di committenza regionali devono essere trasmessi all'A.N.AC. In tali casi, i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. I contratti stipulati in violazione di tali disposizioni sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto Consip/centrali di committenza regionali e quello indicato nel contratto;

d) **le disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 583 della legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020),** secondo cui, fermi gli obblighi di approvvigionamento mediante le Convenzioni quadro e il ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni secondo

[7] In mancanza di specifiche indicazioni normative, allo stato, l'individuazione dei beni e dei servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca è rimessa, all'atto dei singoli acquisti, alla valutazione del Dirigente/Direttore, su istruttoria del Responsabile del Procedimento, con esplicitazione nella determina a contrarre.

[8] ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per il trasporto di persone.

le previsioni dell'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le Università – tra gli altri - sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.

- dalle **disposizioni contenute negli articoli 25 comma 2 e 29 del D.lgs. 36/2023, stabilendo l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di espletare procedure esclusivamente telematiche mediante piattaforme elettroniche.** Tali disposizioni prevedono, rispettivamente che "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici*" e che "*Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"*. Pertanto, **i mezzi elettronici di comunicazione dovranno essere utilizzati non solo per la mera corrispondenza tra stazione appaltante e operatori economici** (ad es. richieste di chiarimento, convocazione delle sedute pubbliche, ecc.), **ma anche per la presentazione delle candidature e delle offerte da parte degli operatori, attività per la quale non è consentito l'utilizzo della PEC**, ma che necessita dell'utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione. Ciò in quanto la PEC è uno strumento non idoneo a garantire la riservatezza delle domande/offerte e a certificare che l'apertura delle medesime avvenga soltanto dopo il termine di presentazione.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

Le procedure di affidamento aventi per oggetto servizi e forniture sono connotate da varie fasi procedimentali e da correlati adempimenti da porre in essere.

Si premette che, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato I.1 al Codice, si intende per:

- **«contratti di appalto»** o **«appalti pubblici»**, i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi.

Ai sensi dell'art 3 lett. d) Allegato 1.3 al D. Lgs. 36/2023 si intende per **affidamento diretto**:

- trattasi dell'"*affidamento del contratto **senza una procedura di gara**,* nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, *la scelta è operata discrezionalmente* dalla stazione appaltante nel rispetto dei *criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b)* del codice e *dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice."*

SOGLIE

L'**art. 14 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36** prevede, ai fini dell'applicazione del Codice dei contratti pubblici, le **soglie di rilevanza comunitaria,** che sono soggette ad **aggiornamento periodico ed automatico con appositi provvedimenti adottati dalla Commissione Europea.**

Alla data della redazione del presente documento, la soglia comunitaria, relativamente **agli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dagli Atenei,** è pari ad **euro 221.000,00, oltre IVA.** Pertanto, le istruzioni riportate nel presente documento si riferiscono agli acquisti di importo pari o inferiore a tale valore.

Le disposizioni normative di riferimento sono quelle contenute nell'articolo 50 del Codice, rubricato "procedure per l'affidamento".

DISTINZIONE TRA "PROCEDURE" E "STRUMENTI" DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA

Le **tipologie di procedure per l'affidamento di contratti di beni e servizi sottosoglia** sono quelle delineate dalla normativa contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, nell'articolo 50: **affidamento diretto e procedure negoziate senza bando**.

Nelle procedure sottosoglia, tuttavia, è possibile comunque utilizzare **procedure ordinarie** in luogo delle procedure di affidamento e aggiudicazione specificamente indicate dal legislatore nell'articolo 50 del Codice[9]. Il Responsabile Unico del Progetto, in tal caso, è tenuto a chiarire le ragioni per le quali sceglie di operare con una dinamica di affidamento maggiormente dispendiosa in termini di tempo e lavoro e, quindi, preventivamente, in sede di predisposizione della decisione a contrarre, deve chiarire che il risultato dell'affidamento lo si persegue in modo più efficace.

Gli **strumenti di acquisto**, invece, sono i mezzi che l'ordinamento mette a disposizione al fine di eseguire le procedure di acquisto di beni e servizi sottosoglia: in particolare, **Convenzioni quadro, Accordi quadro,**

[9] *Cfr*. Parere dell'Anac in funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024, secondo cui *"debba considerarsi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50 del Codice Appalti (anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi".*

Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione, quali strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.

La distinzione rileva in quanto, come in parte anticipato nel paragrafo "*Analisi del Quadro normativo di riferimento*", le Università hanno l'obbligo di utilizzare determinati strumenti di acquisto nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti in discorso e devono scegliere gli strumenti di acquisizione in conformità alle disposizioni normative vigenti. Nel seguito, vengono illustrati, in dettaglio, tali obblighi, per poi passare all'esame delle procedure di acquisto.

OBBLIGHI DI ACQUISTO IN FORMA CENTRALIZZATA

Per l'affidamento di servizi e forniture, di qualsiasi importo e tipologia, l'Ateneo deve ricorrere alle **Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.,** ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale disposizione non si applica agli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione.

DEROGA ALL'OBBLIGO NORMATIVO DI RICORSO ALLE CONVENZIONI QUADRO STIPULATE DA CONSIP S.P.A.

L'art. 1, comma 510, della **Legge n. 208/2015** prevede la **possibilità di acquistare in deroga** rispetto all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

In particolare, l'acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni attive dovrà essere **previamente autorizzato dall'organo di vertice amministrativo, mediante provvedimento motivato**. Nell'ambito dell'Ateneo, **per le Strutture decentrate, il provvedimento potrà essere adottato dal Direttore del Dipartimento**. Il provvedimento motivato di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 va trasmesso alla **competente Sezione di controllo della Corte dei Conti,** con l'unica eccezione degli atti di autorizzazione concernenti gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, per i quali si rinvia al paragrafo "*Acquisizione di beni appartenenti a determinate categorie merceologiche*".

Si precisa altresì che, alla luce dei primi orientamenti della Corte dei Conti, l'inidoneità per mancanza di caratteristiche essenziali che legittima la deroga all'obbligo di acquisti centralizzati «[…] *deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell'ente e il bene o il servizio oggetto di Convenzione e sembra dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene o del servizio stesso, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno»* (delibera della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, 20 aprile 2016, n. 38). Le "caratteristiche essenziali" dovranno essere verificate alla luce del Decreto del MEF del 28.11.2017, pubblicato in GU n. 17 del 22.01.2018 (soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale), che definisce le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni Consip.

Non è necessario attendere l'esito del controllo della Corte dei Conti per procedere ad effettuare gli acquisti, poiché l'esame dei provvedimenti di autorizzazione è configurabile quale «*controllo sulla gestione*» e «*finanziario-contabile*» (Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 26 luglio 2016, n. 12). L'apposita autorizzazione non è necessaria nel caso di indisponibilità di Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.

Qualora pur essendo attive Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., le stesse siano inidonee per mancanza di caratteristiche essenziali, l'eventuale affidamento con modalità diverse dalla Convenzione Consip dovrà essere autorizzato dall'organo di vertice amministrativo e dovrà essere trasmesso, a cura dell'organo medesimo, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni sono state definite da ultimo con Decreto del MEF del 28.11.2017, pubblicato in GU n. 17 del 22.01.2018 (soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale).
Il prezzo non è da considerarsi elemento essenziale.

IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (Me.PA.) – ANALISI DELLE MODALITÀ DI ACQUISTO ALL'INTERNO DEL SISTEMA

Per gli **acquisiti di beni e servizi di importo superiore ad euro 5.000,00,** gli Atenei hanno l'obbligo di fare ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione [Me.PA.]. Tale obbligo non opera per gli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione.

Per gli **acquisti di beni e servizi di carattere informatico e di connettività**, tale obbligo sussiste indipendentemente dall'importo dell'acquisto, fermo l'esonero per beni e servizi di carattere informatico e di connettività funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione.

In sintesi, **l'obbligo di ricorso al Me.PA. non ricorre per gli acquisiti di beni e servizi (anche informatici e di connettività) funzionalmente collegati alle attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, indipendentemente dall'importo di tali acquisti**. Nelle ipotesi di deroga dell'obbligo di ricorso al MEPA per beni e servizi, è possibile utilizzare la piattaforma Gare in ASP (Application Service Provider), sulla base del Protocollo di Intesa sottoscritto con il MEF e con la Consip S.p.A. in data 17/12/2018, rinnovato in data 31/10/2023.

Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale dove le amministrazioni registrate e le imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette per acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo o tramite richieste di offerta o trattativa diretta.

Si ritiene opportuno soffermarsi sulle specifiche modalità di acquisto nell'ambito del Me.PA., in quanto si ritiene che esse siano rilevanti ai fini dei contenuti dei provvedimenti di affidamento che l'Amministrazione deve adottare nell'ambito delle procedure per acquisizione di servizi e forniture sottosoglia comunitaria, in un'ottica di standardizzazione degli stessi.

Nell'ambito del Me.PA., è possibile utilizzare le seguenti modalità di acquisto:

- **Ordine diretto di Acquisto (OdA):** uno strumento mediante il quale è possibile acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'abilitazione al Me.PA., compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal Sistema
- **Richiesta di Offerta (RdO):** strumento mediante il quale è possibile condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul Me.PA., richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e **aggiudicando** al miglior offerente;
- **Trattativa diretta:** strumento mediante il quale è possibile negoziare con un unico operatore economico;
- **Confronto di preventivi:** strumento mediante il quale è possibile coinvolgere più operatori economici.

Va ribadito quanto già anticipato nel paragrafo "*distinzione tra <procedure> e <strumenti> di acquisto di beni e servizi sotto soglia*": tutte le tipologie sopra riportate rappresentano **strumenti di acquisto** di carattere telematico e **non tipologie di procedure di affidamento.** *Ordine Diretto di Acquisto*, *Richiesta di Offerta, Trattativa Diretta e Confronto di preventivi* **non sono procedure di acquisto ma solo strumenti informatici,** ovvero **un insieme di funzionalità della piattaforma telematica per scambiare informazioni in modo strutturato, al fine di eseguire procedure di acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla**

soglia di rilevanza comunitaria. È sempre la normativa che individua quali procedure di acquisto possiamo eseguire con tali strumenti informatici.

ALTRI STRUMENTI DI ACQUISIZIONE MESSI A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.p.A.

Si ritiene opportuno soffermarsi brevemente anche sugli altri strumenti di acquisizione messi a disposizione da Consip S.p.A. in quanto gli stessi **possono essere utilizzati nell'ambito delle acquisizioni sottosoglia comunitaria:**

- **Accordi Quadro:** sono accordi conclusi tra Consip S.p.A. e più operatori economici, al fine di stabilire le condizioni base (qualità, termini, condizioni, ecc.) degli "appalti specifici" che saranno aggiudicati successivamente dalle singole Amministrazioni. In particolare, gli Accordi quadro, aggiudicati da Consip S.p.A. a più fornitori a seguito della pubblicazione di specifici Bandi, definiscono le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare. Nell'ambito dell'Accordo quadro, le Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", provvedono poi a negoziare i singoli contratti, personalizzati sulla base delle proprie esigenze.
- **Sistema dinamico di acquisizione:** processo di acquisizione interamente elettronico, aperto per tutto il periodo di validità dello stesso a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Per l'aggiudicazione nell'ambito dello SDA.PA., le amministrazioni seguono le norme della procedura ristretta, di cui all'art. 61 del Codice. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e tutti i partecipanti ammessi sono invitati a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito dello SDA.PA. Il Sistema è caratterizzato da una **procedura bifasica**: **Fase 1** - pubblicazione da parte di Consip S.p.A. di un bando istitutivo per una o più categorie merceologiche a cui i fornitori possono abilitarsi; **Fase 2** – indizione e aggiudicazione di "appalti specifici" in cui le amministrazioni, definendo i quantitativi, il valore e le caratteristiche specifiche dell'appalto, invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta.

Come già anticipato e riportato, in dettaglio, nel paragrafo successivo, **il ricorso a tali strumenti è obbligatorio per gli acquisiti di beni e servizi informatici e di connettività, di qualunque importo, con l'eccezione degli acquisti funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione.**

ACQUISIZIONE DI BENI APPARTENENTI A DETERMINATE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Come anticipato nel paragrafo "*Analisi del contesto normativo di riferimento*", per alcune merceologie sussistono **peculiari obblighi di acquisto**. Rinviandosi a quanto riportato in detto paragrafo in merito a energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (di non stretto interesse delle Strutture, perché gestiti dall'Amministrazione Centrale) e determinate categorie di autoveicoli, in questa sede, si farà riferimento alla sola disciplina degli acquisti relativi ai **servizi e ai beni informatici e di connettività.** In particolare, la **Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512**, per tale categoria merceologica, ha previsto l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli

strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione).

Tale obbligo si riferisce agli acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a 5.000 euro, non risultando in tali casi applicabile l'esonero previsto dal sopra citato art. 1, comma 450 della Legge 27 n. 296/2006 (come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018).

L'art. 1, comma 516 della **Legge n. 208/2015** prevede la possibilità di procedere ad approvvigionamenti senza il ricorso di strumenti Consip esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dall'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati con tali modalità sono comunicati all'A.N.AC. e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). **Per i Dipartimenti, la determina è adottata dal Direttore**.

Per determinate categorie merceologiche (servizi e beni informatici, energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa, telefonia mobile e buoni pasto ed alcune categorie di autoveicoli) occorre tenere in considerazione norme specifiche che stabiliscono più stringenti obblighi di ricorrere a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip.

LE TIPOLOGIE DI PROCEDURE

LA DISCIPLINA "ORDINARIA" AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.

Ai fini della individuazione della procedura da seguire occorre distinguere tra:

1. **Affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro;**
2. **Affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria.**

Gli affidamenti sono riportati nelle tabelle che seguono:

1) AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO:

OGGETTO	IMPORTO	Procedura - Art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023
Affidamenti di servizi e forniture	Inferiore a 140.000,00 €	Fermo restando quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di […] servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 secondo le seguenti modalità: a) **affidamento diretto** dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

2) AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 140.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA:

OGGETTO	IMPORTO	Procedura - art. 50 comma 1 lett. e) D.lgs. 36/2023
Affidamenti di servizi e forniture	Pari o superiore a 140.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria	Fermo restando quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di […] servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, secondo le seguenti modalità: e) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento e degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., come sopra illustrati, è stato delineato l'**iter da seguire ai fini dell'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e sono stati predisposti schemi di atti da adottare nell'ambito di detto iter**.

A tal fine, **si è distinto tra affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro e affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria.**

Giova precisare che, come chiarito dall'Anac nel *Vademecum per gli affidamenti diretti del 30.07.2024*, la norma conferma:

- il non necessario ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato;
- la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi

La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)

- la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto

dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale. L' affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.

- la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le "esperienze idonee", ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell'affidamento.

L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 140.000,00

L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro può avvenire, tramite **affidamento diretto**, **anche senza previa consultazione di più operatori economici**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice[10].

L'affidamento diretto viene definito dall'articolo 3, comma 1, lett. d) dell'Allegato I.1 del Codice come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".*

L'iter procedurale che viene delineato di seguito per tali affidamenti ed i format di provvedimenti che sono stati predisposti tengono conto, fermo il quadro normativo sopra illustrato, dei seguenti specifici aspetti:

a) **Obbligo di ricorso al Me.PA.** stabilito dall'articolo 1 comma 450 della **legge n. 296/2006**, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della legge 145/2018 per affidamenti di importi pari o superiori ad euro 5.000,00;
b) **Possibilità di utilizzare, nell'ambito del Sistema Me.PA., gli strumenti dell'Ordine Diretto di Acquisto, della Trattativa Diretta, della Richiesta di Offerta e del Confronto di preventivi;**
c) Invito, formulato con **circolare MIUR del 25 giugno 2019, n. 1409,** di ricorrere al Me.PA., per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro, in situazioni eccezionali, debitamente motivate;
d) Possibilità, fino al 31 dicembre 2024, di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD;
e) **Assenza dell'obbligo di preventiva consultazione di numero minimo di operatori economici**;
f) Possibilità di individuare l'operatore economico cui affidare il contratto mediante **indagini di mercato o mediante consultazione di elenchi di operatori economici**, istituiti all'interno dell'Amministrazione o anche resi disponibili nell'ambito del Me.PA.;
g) **Assenza, attualmente, di un elenco di operatori economici [Albo] istituito all'interno**

[10] In casi eccezionali, secondo quanto chiarito dal MIT nel Parere n. 2577 del 03/06/2024, la stazione appaltante può decidere di *"acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto […] in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice […] "ferma restando la necessità di motivare adeguatamente la decisione di adottare una procedura negoziata in luogo dell'affidamento diretto anche in considerazione dell'allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta"*.

dell'Amministrazione;

h) **Obbligo del rispetto del principio di rotazione**, espressamente sancito dall'art. 49 del Codice[11], secondo quanto di seguito specificato:

1. **è di norma vietato l'affidamento nei confronti del contraente uscente**. Deve trattarsi dell'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nello stesso settore di servizi[12]. **L'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente. In particolare:**
2. **il riaffidamento all'uscente** deve essere motivato in considerazione di: a) particolare struttura del mercato; b) riscontrata effettiva assenza di alternative; c) grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione[13].
3. **la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato**, **nelle quali non sia stata operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione** [es.: pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse nel quale sia indicato che tutti coloro che risponderanno all'avviso ed in possesso dei requisiti saranno invitati alla selezione]**.**
4. **Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro**, **è consentito derogare al principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determina a contrarre**[14].

---

[11] Rispetto alla previgente disciplina, non è più vietato il rinvito dell'"*operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento"*, ma soltanto il rinvito del "*contraente uscente*" ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione. La ratio dell'omessa applicazione del principio ai meri "invitati" alla precedente procedura è ravvisata nel fatto che "*la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario*" (Cfr. Relazione al Nuovo Codice). Nello specifico, il comma 2 dell'art. 49 vieta l'affidamento (diretto) o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi.
La norma non ripropone, il riferimento ai "*tre anni solari*" espressamente previsto nelle linee Guida ANAC n. 4, e non indica nemmeno alcun diverso arco temporale, dovendo il contraente uscente di fatto "saltare un turno" (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante.

[12] Quanto alle definizioni di *"settore merceologico"*, "*categoria di opere*" o "*settore di servizi*" (rimaste immutate rispetto alla previgente disciplina), può correttamente richiamarsi il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una "sostanziale alterità qualitativa" della prestazione oggetto di affidamento (Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 8030/2020).

[13] La Relazione illustrativa precisa che tali requisiti devono essere ***concorrenti e non alternativi*** tra loro. Pertanto, non sarà possibile derogare al principio di rotazione utilizzando come unica motivazione quella dell'accurata esecuzione del precedente contratto, ma occorrerà la contemporanea sussistenza delle motivazioni legate alla struttura del mercato e all'effettiva e assoluta assenza di alternative concorrenziali.

[14] Resta, tuttavia, fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, del Codice ai sensi del quale *"La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino".*

Riassumendo in estrema sintesi per gli affidamenti diretti si può distinguere tra:

- FASE PRELIMINARE che prevede:

1. Nomina del RUP;
2. Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell'affidamento diretto;
3. Verifiche preliminari circa l'esistenza della deroga all'obbligo di prioritario ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006).

- FASE DI SELEZIONE INFORMALE che prevede:

4. eventuale **indagine di mercato o richiesta di preventivo/i.**[15] Tale attività può essere svolta mediante:

a) acquisizione di preventivi;
b) consultazione di elenchi di operatori economici;
c) pubblicazione di un avviso di indagine di mercato.

Le modalità di svolgimento dell'indagine di mercato possono variare in relazione alla tipologia ed all'importo dell'affidamento e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

È competenza del Responsabile Unico del Progetto l'individuazione della modalità più idonea, in relazione alla specificità dell'affidamento, allo svolgimento dell'indagine di mercato.

5. Verifica dei requisiti generali e speciali, ove previsti, per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro.

- FASE DI AFFIDAMENTO

6. **Acquisizione del CIG**[16] sulla piattaforma certificata, all'interno del modulo Gestisci Anacform;

7. **Determina di affidamento** che deve indicare, ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del Codice, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti di idoneità, economico-finanziari e tecnico-professionali, ove richiesti. Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

8. **Stipula del contratto,** che deve avvenire tramite piattaforma telematica. Ai sensi dell'art. 55 del Codice, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro può avvenire, in assenza di apposita Convenzione quadro presente sul portale Consip S.p.A., tramite affidamento diretto. L'iter prevede:

1. Indagine di mercato;
2. Adozione di determina di affidamento;
3. Stipula del contratto.

[15] La fase di selezione informale nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata (cfr. vademecum per affidamenti diretti Anac del 30.07.2024).

[16] Per quanto concerne, in particolare, gli Affidamenti diretti si evidenzia che in conformità a quanto previsto all'art. 17 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non è più necessario riportare preliminarmente nella decisione a contrarre il Codice Identificativo Gara (CIG). Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto.

I format di provvedimenti contenuti nell'Appendice, che tengono conto delle diverse categorie di fattispecie di affidamento che possono venire in rilievo nell'ambito degli acquisti di beni e servizi inquadrabili in questa fascia di importo, sono i seguenti:

- **Allegato 1**: Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Confronto di preventivi sul MEPA";
- **Allegato 1 bis**: Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Confronto di preventivi via PEC";
- **Allegato 2**: Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante pubblicazione di avviso";
- **Allegato 3**: Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)";
- **Allegato 4**: Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con unico operatore economico";
- **Allegato 5**: Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con più operatori economici".

L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 1 40.000,00 ED INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

L'articolo 50 comma 1 lettera e) prevede che la procedura negoziata senza bando per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria avvenga previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, da individuare mediante indagini di mercato o tramite la consultazione di elenchi di operatori economici.

Le procedure negoziate sono definite dall'articolo 3, comma 1, lett. h) dell'Allegato I.1 del Codice come *"le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti […] consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto".*

L'iter procedurale che viene delineato di seguito per tali affidamenti tiene conto dei seguenti aspetti:

a) **Obbligo di ricorso al Me.PA**. stabilito dall'articolo 1 comma 450 della **legge n. 296/2006**, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della legge 145/2018;

b) **Obbligo di consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;**

c) **Possibilità di individuare tali operatori mediante indagini di mercato o mediante consultazione di elenchi di operatori economici**, istituiti all'interno dell'Amministrazione o anche resi disponibili nell'ambito del Me.PA.;

d) **Assenza, attualmente, di un elenco di operatori economici [Albo] istituito all'interno dell'Amministrazione**;

e) **Obbligo del rispetto del principio di rotazione**, espressamente sancito dall'art. 49 del Codice,

secondo quanto di seguito specificato:

1. **è di norma vietato l'affidamento nei confronti del contraente uscente**. Deve trattarsi dell'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nello stesso settore di servizi.
   L'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente. In particolare:
2. **il riaffidamento all'uscente** deve essere motivato in considerazione : a) particolare struttura del mercato; b) riscontrata effettiva assenza di alternative; c) grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
3. **l'affidamento al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario**, deve essere motivato tenendo conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
4. **la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato**, **nelle quali non sia stata operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione** [es.: pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse nel quale sia indicato che tutti coloro che risponderanno all'avviso ed in possesso dei requisiti saranno invitati alla selezione]**.**

Di seguito, l'iter da seguire:

1. Avvio della procedura

La procedura prende avvio con l'emanazione della **determina a contrarre**, ovvero di atto ad essa equivalente, che contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni o dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, ***la procedura che si intende seguire*** con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Con particolare riferimento alla ***procedura che si intende seguire*** nella determina a contrarre dovrà essere indicato:

a) se si intende procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, facendo ricorso allo strumento della **RDO aperta**, **con invio dell'invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici abilitati** alla categoria merceologica di riferimento nell'ambito del Sistema Me.PA. **In tal caso, si ritiene possa prescindersi dalla previa esplorazione del mercato mediante Avviso di manifestazione di interesse** in quanto l'invito a presentare offerta viene rivolto a tutto l'elenco di operatori economici disponibile sul mercato elettronico cui l'Amministrazione è obbligata ad attingere;

b) se si intende procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, facendo ricorso allo strumento della **RDO ristretta, con invio dell'invito a presentare offerta ai soli operatori economici abilitati alla categoria merceologica di riferimento nell'ambito del sistema Me.PA. che abbiano risposto positivamente ad un avviso di manifestazione di interesse pubblicato preventivamente dall'Amministrazione ai fini della selezione degli operatori economici da invitare**, precisando:
   - il numero (almeno cinque, ove esistenti) di operatori che saranno destinatari della richiesta di offerta laddove, in risposta all'avviso, dovessero pervenire più di cinque (o diverso e maggiore numero, secondo la valutazione dell'Amministrazione in relazione allo specifico affidamento) manifestazioni di interesse;
   - le modalità con cui saranno scelti, tra gli operatori interessati, quelli destinatari dell'invito [criteri specifici individuati dal Responsabile Unico del Progetto in relazione alla tipologia/caratteristiche dello specifico affidamento. Ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Codice *"per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori"*];

c) se si intende procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando con invio dell'invito a presentare offerta **ai soli operatori economici che abbiano risposto positivamente ad un avviso di manifestazione di interesse pubblicato preventivamente dall'Amministrazione ai fini della selezione degli operatori economici da invitare, laddove l'oggetto dell'affidamento non trovi rispondenza in una delle categorie merceologiche disponibili nell'ambito del Sistema Me.PA.** Anche in questo caso, occorre precisare:
   - il numero (almeno cinque, ove esistenti) di operatori che saranno destinatari della richiesta di offerta laddove, in risposta all'avviso, dovessero pervenire più di cinque (o diverso e maggiore numero, secondo la valutazione dell'Amministrazione in relazione allo specifico affidamento) manifestazioni di interesse;
   - le modalità con cui saranno scelti, tra gli operatori interessati, quelli destinatari dell'invito [criteri specifici individuati dal Responsabile Unico del Progetto in relazione alla tipologia/caratteristiche dello specifico affidamento. Ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Codice *"per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori"*];

2. Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo

L'Amministrazione può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di

rotazione degli inviti. L'**indagine di mercato** è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

- la procedura delineata alla precedente lettera a) individua gli operatori economici da invitare sulla base della sola consultazione degli elenchi di operatori economici disponibili nel sistema di Mercato elettronico cui l'Amministrazione è obbligata ad attingere;

- la procedura delineata alla precedente lettera b) individua gli operatori economici da invitare sulla base di una indagine di mercato mirata a restringere, in base a criteri oggettivi, il campo degli operatori economici presenti nell'ambito del mercato cui l'Amministrazione è obbligata ad attingere;

- la procedura delineata alla precedente lettera c) individua gli operatori economici da invitare sulla base della sola indagine di mercato, senza il ricorso ad elenchi di operatori economici ed attingendo al mercato tradizionale.

- ***Con particolare riferimento all'avviso di indagine di mercato***:
  a. viene utilizzato un **avviso pubblico**, assicurando l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua appetibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, **viene pubblicato un avviso sul sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" sotto la sezione "Bandi e Contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Anac (BDNCP), tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale**. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni;
  b. vengono **analizzate le manifestazioni di interesse ricevute** [dal RUP o da un Seggio appositamente costituito];
  c. vengono formalizzati i risultati dell'indagine di mercato.

A. INDAGINI DI MERCATO MEDIANTE AVVISO:

1. **PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO**:
   - Valore dell'affidamento
   - Elementi essenziali del contratto
   - Requisiti di partecipazione
   - Numero minimo e/o massimo di operatori da invitare
   - Criteri di selezione degli operatori economici
   - Modalità per comunicare con la stazione appaltante
   - [*eventuale*: nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità di affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza].

2. **PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO**
   Sul sito della Stazione Appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Anac (BDNCP) per almeno 15 giorni (o 5 giorni in caso di urgenza).

3. **ANALISI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RICEVUTE**

4. **FORMALIZZAZIONE DEI RISULTATI**

- ***Con particolare riferimento agli elenchi di operatori economici***:

a. viene utilizzato un **avviso pubblico**, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, assicurando l'opportuna pubblicità dell'attività. A tal fine, **viene pubblicato un avviso sul sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" sotto la sezione "Bandi e Contratti", e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Anac (BDNCP)**. L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali;

b. l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c. vengono **analizzate le istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un termine maggiore, non superiore a novanta giorni,** in funzione della numerosità delle istanze pervenute;

d. vengono stabilite le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, si provvede alla cancellazione degli operatori che hanno perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco;

e. gli elenchi, una volta costituiti, sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante.

A. ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

1. **PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI, AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO**:
   - Modalità di selezione degli operatori economici da invitare
   - Categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco
   - Requisiti minimi richiesti per l'iscrizione
   - Parametri in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo
   - Modalità per comunicare con la stazione appaltante

2. **PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI Sul sito della Stazione Appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Anac (BDNCP).**

3. **ANALISI DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE RICEVUTE**

4. **FORMALIZZAZIONE DEI RISULTATI**

N.B. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella decisione a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

3. Svolgimento del confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati

Vengono **invitati a presentare offerta** contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui:

a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e. il criterio di aggiudicazione prescelto, tenendo conto che, nelle procedure sottosoglia, le Amministrazioni godono di piena discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione;

f. la misura delle penali;

g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h. l'eventuale richiesta di garanzie;

i. il nominativo del RUP;

j. nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'articolo 54, comma 1, del Codice purché previsto nei documenti di gara e purché siano ammesse almeno cinque offerte, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la congruità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k. le modalità di calcolo dell'anomalia dell'offerta;

l. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

m. la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il Seggio di gara procedono all'apertura delle buste e della documentazione amministrativa ivi inclusa.

4. Svolgimento delle sedute di gara

Lo svolgimento delle sedute di gara avviene in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche (nel caso in cui sia stato scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) e di verbalizzazione delle relative attività.

5. Verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario

La verifica dei requisiti di carattere generale e, ove indicati nella lettera di invito, dei requisiti di carattere speciale.

6. Stipula del contratto

La stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione (art. 55 comma 1 del Codice), mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o strumenti elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (art. 18 comma 1 del Codice). Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

I format di provvedimenti contenuti nell'Appendice, che tengono conto delle diverse categorie di fattispecie di affidamento che possono venire in rilievo nell'ambito degli acquisti di beni e servizi inquadrabili in questa fascia di importo, sono i seguenti:

- **Allegato 6:** Format di "Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, mediante RDO aperta su MEPA, per importi pari o superiori ad euro

140.000,00**";**

- **Allegato 6 bis:** Format di "Determina di aggiudicazione di procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, mediante RDO aperta su MEPA per importi pari o superiori ad euro 140.000,00";
- **Allegato 7:** Format di "Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, con previo avviso di indagine di mercato, mediante Rdo ristretta su MEPA, per acquisti di importo pari o superiore ad euro 140.000,00";
- **Allegato 7 bis:** Format di **"**Determina di aggiudicazione di procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, con previo avviso di indagine di mercato, mediante Rdo ristretta su MEPA, per importi pari o superiori ad euro 140.000,00";

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Per gli affidamenti di cui al comma 1, lett. e) dell'articolo 50 del D.lgs. n. 36/2023 si procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso**, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2[17].

Per gli affidamenti di cui al comma 1, lett. b) dell'articolo 50 del D.lgs. n. 36/2023, come chiarito anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere n. 764 del 20 ottobre 2020), *"l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti un'eccessiva dilazione dei tempi di affidamento […]. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione".*

AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACCORDI QUADRO

Con **Comunicato del Presidente del 5.06.2024 l'ANAC**, ha fornito chiarimenti circa la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto di un accordo quadro evidenziando, in particolare, che:

- nessuna attuale disposizione del nuovo Codice appalti sembra vietare il possibile ricorso all'affidamento diretto di un accordo quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 50, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, ossia nel caso di lavori il cui importo massimo stimato per l'intera durata dell'accordo sia inferiore a 150.000 euro e nel caso di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, o forniture il cui importo massimo stimato sempre per l'intera durata dell'accordo sia inferiore a 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo;
- nel caso di affidamento diretto di un accordo quadro, oltre al ricorrere dei presupposti essenziali, la stazione appaltante è, tuttavia, tenuta al rispetto di ulteriori condizioni affinché l'utilizzo di siffatto

[17] "*Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione; e) gli affidamenti di appalto integrato; f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo*".

strumento non comporti la possibile elusione delle disposizioni del Codice o un'eventuale limitazione o distorsione della concorrenza;
- in particolare, l'importo massimo complessivo dell'accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 16, del D.lgs. n. 36/2023 e l'eventuale possibile incremento dell'importo del contratto dovrà essere rapportato all'importo massimo stimato ai fini dell'affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all'affidamento diretto;
- sarebbe, altresì, auspicabile che le stazioni appaltanti procedano - ove possibile - alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell'accordo quadro;
- per quanto concerne la compatibilità dell'affidamento diretto di un accordo quadro con il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, i singoli ed eventuali contratti applicativi a valle dell'accordo quadro, appaiono riconducibili all'unico affidamento iniziale di importo massimo stimato inferiore alle soglie europee. Tale circostanza esclude, pertanto, la violazione del principio nel caso di successivi contratti applicativi rientranti nell'ambito dell'importo massimo stimato per l'affidamento diretto dell'accordo quadro.
Troveranno comunque applicazione i successivi commi 2 e 3 dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023 (si veda al riguardo il Comunicato del presidente concernente chiarimenti sul principio di rotazione degli affidamenti del 24.06.2024);
- infine, il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro deve necessariamente richiedere l'attribuzione di un codice CIG (c.d. padre) e di un nuovo codice CIG derivato (o c.d. figlio) per ciascun contratto applicativo, da riportare nei pagamenti derivanti da quest'ultimo. Ciò anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l'accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell'accordo, ai fini della necessaria acquisizione delle informazioni relative alle fasi di esecuzione dell'appalto (l'ANAC ha indicato anche le relative schede da compilare).

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE NEI CONTRATTI SOTTOSOGLIA

Come preannunciato, il rinnovato quadro normativo, a differenza del D.lgs. n. 50/2016, per quanto concerne i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, appare connotato da misure di ampia semplificazione.

Controllo sul possesso dei requisiti

L'**articolo 52 del Codice** ha introdotto modalità semplificate per la verifica dei requisiti in ordine agli

affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, al fine di *"ovviare alle difficoltà correlate ad una verifica sistematica del possesso dei requisiti di partecipazione nelle ipotesi di micro affidamenti"*[18].

Pertanto, per tali procedure, la stazione appaltante è esonerata dall'obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario, il quale deve attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento.

Ferma restando la facoltà di verificare il possesso dei requisiti, il comma 1 prevede che la stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità stabilite nel *"Regolamento di Ateneo per i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023",* emanato con DR/2024/4956 del 06/11/2024 e disponibile al seguente link.

Il comma 2 stabilisce che *"quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla:*

- risoluzione del contratto;

- escussione della garanzia definitiva (ove prevista);

- comunicazione all'Anac;

- sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento" di risoluzione del contratto, nel quale sarà definito il periodo di sospensione stesso.

Per quanto concerne le altre procedure (ivi incluse quelle di affidamento diretto di importo superiore a euro 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria) i controlli vanno eseguiti tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Garanzia provvisoria

L'**articolo 53 del Codice** prevede che, nelle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 50, comma 1, *"la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente"*.

La garanzia provvisoria, pertanto, non è richiesta per le procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 50 comma 1, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad euro 140.000,00 euro.

La stessa, invece, può essere richiesta quando, tenuto conto della tipologia e della specificità della singola procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1 lett. e), ricorrano particolari esigenze, da indicare nella decisione di contrarre o in altro atto equivalente. È, quindi, esclusa tale possibilità negli affidamenti diretti.

Nei casi in cui la garanzia provvisoria sia richiesta (sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106), il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

[18] *Cfr*. Relazione illustrativa al Codice.

Garanzia definitiva

L'**articolo 53, comma 4, del Codice** prevede che *"in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva"* per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro[19].

Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 comma 3 del Codice, a scelta dell'appaltatore, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. n. 385 del 1993.

Esclusione automatica delle offerte anomale

L'**articolo 54** prevede, nei contratti di appalto di lavori o servizi **(con esclusione delle forniture)** di importo inferiore alle soglie comunitarie, l'esclusione automatica delle offerte anomale, in presenza delle seguenti condizioni:

- l'aggiudicazione deve avvenire con il criterio del minor prezzo;
- non deve trattarsi di un affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a);
- i contratti non devono presentare un interesse transfrontaliero certo;
- i contratti devono essere di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- le offerte ammesse devono essere in numero pari o superiore a cinque;
- gli atti di gara devono contenere la previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, indicando anche il metodo per l'individuazione della soglia di anomalia, tra quelli descritti nell'Allegato II.2 al Codice.

In ogni caso, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nell'ambito degli affidamenti diretti, dunque, si dovrà procedere alla verifica di congruità ex art. 110 del Codice nelle sole ipotesi in cui vi sia un previo confronto comparativo tra più offerte. Si precisa, da ultimo, che in caso di indicazione di un costo della manodopera diverso da quello indicato dalla Amministrazione, la s.a. debba procedere a controllare il costo dichiarato[20].

Stipula del contratto, termini dilatori e imposta di bollo

L'**articolo 55**, con l'obiettivo di ridurre i tempi di definizione degli affidamenti, prevede:

- il termine di 30 giorni, decorrenti dall'aggiudicazione, per la stipula del contratto;
- la non applicazione, in tutti gli affidamenti di contratti sottosoglia, dei termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 (il c.d. *stand still*, sostanziale e processuale), rendendo possibile la stipula del contratto immediatamente dopo l'avvenuta aggiudicazione.

---

[19] *Cfr*. Parere Anac n. 3541/2023, in base al quale *"L'ampiezza della discrezionalità riconosciuta, in un'ottica di semplificazione, dal legislatore alla stazione appaltante non sembra potere essere fondatamente limitata tramite una interpretazione restrittiva che escluda aprioristicamente, e in via definitiva, la possibilità di addurre quale motivo di esonero dalla garanzia definitiva il miglioramento del prezzo. […] Si ritiene di non potere escludere che l'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, consenta di addurre il miglioramento del prezzo come motivazione alla base dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva"*.

[20] *Cfr.* Parere MIT n. 2311/2024.

Al momento della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo in proporzione al valore del contratto stesso, ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, secondo la seguente tabella:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 25.000.000	500
>= 25.000.000	1.000

Per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro l'imposta, il cui valore va sempre sommato alla tassa di registro pari a 200 euro, può essere assolta:

- nel caso di operatore residente in Italia, mediante il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE);
- nel caso di operatore economico estero, mediante bonifico sull'IBAN IT07Y0100003245348008120501, avendo cura di specificare nella causale il proprio Codice fiscale (in mancanza, la partita IVA e la denominazione) e gli estremi dell'atto cui si riferisce l'imposta.

Inoltre, prima della stipula del contratto, qualora l'affidatario sia una società tra quelle elencate all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187 dell'11/05/1991[21], questi è tenuto a rendere la dichiarazione sulla propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. L'affidatario deve comunicare i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).

Esecuzione anticipata del contratto

L'amministrazione, ai sensi dell'**art. 50 comma 6 del Codice**, può procedere all'esecuzione anticipata del contratto solo dopo la verifica dei requisiti, senza necessità di alcuna motivazione in ordine all'urgenza.

Avviso sui risultati

L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento, come previsto dall'**art. 50 comma 9 del Codice**, vanno pubblicati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Anac e sul sito istituzionale della stazione appaltante[22].

[21] Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici.

[22] Il MIT, sul punto, con la riposta n. 2215 del 26/02/2024, ha chiarito che da detta disposizione, che utilizza il termine "procedure", si evince che la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento è necessaria sia per le procedure negoziate, che per gli affidamenti diretti, con la differenza che, per le procedure negoziate, l'avviso deve

Divieto di frazionamento artificioso

L'**art. 14 comma 6 del Codice** prevede il divieto per l'amministrazione di frazionare artificiosamente gli acquisti al fine di eludere la normativa sulle procedure di gara, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore

L'**art. 11 del Codice**, al fine di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, stabilisce che **le stazioni appaltanti debbano indicare nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto**, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Resta, tuttavia, ferma la possibilità per l'operatore economico di indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le medesime tutele economiche e normative di quello individuato dalla stazione appaltante.[23]

In quest'ultimo caso, prima dell'affidamento o dell'aggiudicazione, le stazioni appaltanti acquisiscono una dichiarazione mediante la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero una dichiarazione di equivalenza delle tutele da verificare con le modalità previste per la verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 100 del Codice.

L'art. 11 si ritiene, inoltre, applicabile **anche agli affidamenti diretti**, in forza, da un lato, del comma 4 del medesimo articolo che prevede l'acquisizione della dichiarazione dell'operatore economico "prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione", dovendosi intendere il termine affidamento – a differenza dell'aggiudicazione – riferito all'affidamento diretto e, dall'altro, dell'art. 48 che al comma 1 prescrive il rispetto, per gli appalti sottosoglia, dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice[24].

Nelle determine di affidamento diretto va, pertanto, dato atto del CCNL individuato dalla stazione appaltante, nonché dell'equivalenza del CCNL (ove diverso) indicato dall'operatore economico.

L'altra norma che rileva ai fini dell'applicazione di uno specifico CCNL è l'articolo 57 comma 1, il quale prevede che "*Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più*

---

contenere anche l'indicazione dei soggetti interessati.

[23] È in corso di definizione un correttivo al Codice, in base al quale sarà definito uno specifico Allegato che fornirà indicazioni più specifiche in ordine ai parametri da considerare per verificare l'equivalenza dal punto di vista delle tutele economiche e normative.

[24] Secondo quanto chiarito dal MIT nei pareri nn. 2346 e 2338 del 26 febbraio 2024, il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore è, infatti, un principio generale in materia di appalti pubblici e, dunque, è applicabile anche ai contratti sottosoglia, in quanto non espressamente derogato.

rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare".

Pertanto, agli **affidamenti di contratti di lavori e servizi aventi natura intellettuale** non si applicano le clausole sociali, tra cui l'applicazione di uno specifico CCNL. Tale interpretazione poggia le basi sul combinato disposto dell'articolo 11 e 57, secondo cui l'articolo 11 costituisce enunciazione di un principio generale e l'articolo 57 rappresenta invece la declinazione pratica di tale principio. Ne consegue che l'applicazione dei principi di cui all'articolo 11 deve ritenersi perimetrata all'ambito oggettivo individuato dall'articolo 57, il quale esclude espressamente i contratti di servizi aventi natura intellettuale.

Inoltre, ANAC, nella Relazione al bando tipo n. 1/2023, precisa che la stessa esclusione deve intendersi operante anche per le **forniture senza posa in opera**, considerato che l'articolo 11 costituisce una norma volta a tutelare le condizioni dei lavoratori, appare evidente che un contratto senza impiego di manodopera non rientra in tale ambito di applicazione.

Criteri ambientali minimi

L'**art. 57 del Codice** prevede che le stazioni appaltanti debbano "*contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".*

I criteri ambientali minimi (CAM) sono **requisiti minimi ambientali ed ecologici** definiti dal Ministero dell'Ambiente, al fine di indirizzare la pubblica amministrazione verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti, fornendo indicazioni per l'individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori dal punto di vista ambientale. **Qualora previsti, devono essere inseriti nella documentazione di gara**[25].

Costi della manodopera e della sicurezza

L'amministrazione, ai sensi degli **articoli 41 comma 14 e 108 comma 9 del Codice**, è tenuta ad indicare, ove previsti, i **costi della manodopera e della sicurezza anche nell'ambito degli affidamenti diretti**[26], salvo che per i servizi di natura intellettuale e per le forniture senza posa in opera.

L'operatore economico deve, quindi, indicare a sua volta i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, salvo i casi sopraindicati.

[25] L'elenco dei CAM è rinvenibile al seguente link: https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti.

[26] Parere MIT n. 2398/2024: *"ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice". Pertanto, l'art. 41 comma 14 trova applicazione anche negli affidamenti diretti in quanto la norma esprime un principio generale - quale la tutela dei lavoratori - che deve essere comunque rispettato. Ciò posto, è necessario che siano previste modalità idonee che tengano conto del fatto che negli affidamenti diretti non viene effettuata una procedura di gara*".

Revisione prezzi

L'istituto della **revisione prezzi** è disciplinato dall'**art. 60 del Codice**, che sancisce l'obbligo per la stazione appaltante di inserire le clausole di revisione prezzi nei documenti di gara iniziali[27] [28].

Tali clausole:

- non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo;
- operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Il nuovo Codice, al fine di rendere auto esecutiva la nuova normativa prevede che, per la determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzino gli indici sintetici elaborati dall'Istat, pubblicati sul portale istituzionale e, in particolare:

- per i contratti di lavori: gli indici sintetici di costo di costruzione;
- per i contratti di servizi e forniture: gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, il comma 5 dell'art. 60 del Codice prevede che l'Amministrazione utilizzi:

- le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nel limite del 50%;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non è prevista una diversa destinazione;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell'Amministrazione e per i quali siano stati emessi i certificati di regolare esecuzione.

Requisiti generali

L'**art. 94 del Codice** individua le cause di esclusione automatica dell'operatore economico, rispetto alle quali la stazione appaltante non ha alcun margine valutativo; mentre l'art. 95 disciplina le cause di esclusione non automatica, suscettibili, quindi, di valutazione da parte della stazione appaltante, mediante contraddittorio con gli operatori economici.

---

[27] Con riferimento alla revisione dei prezzi, il parere del MIT n. 1455/2022 ha chiarito che tale clausola non va inserita nei contratti ad esecuzione istantanea, quali quelli aventi ad oggetto la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o un bene da consegnare nell'immediato, e va invece prevista nei contratti ad esecuzione continuativa, quali quelli aventi ad oggetto la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. La clausola in questione, infatti, è applicabile a tutti i contratti che abbiano un termine di conclusione distante dalla conclusione del contratto e/o consegna dei servizi/lavori. Pertanto, la clausola in questione dovrebbe essere inserita nel bando di gara soltanto nell'ipotesi in cui si preveda l'affidamento anche della direzione dei lavori e/o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Nel caso di inserimento della clausola di revisione prezzi, la stazione appaltante dovrebbe fornire indicazioni per individuare «l'importo complessivo» cui va rapportata la variazione del costo del servizio ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del Codice.

[28] Clausola utilizzabile negli atti di gara (cfr. Bando tipo ANAC n. 1/2023): "*qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza … [indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice]*".

Requisiti speciali

L'**art. 100 del Codice** individua i requisiti di ordine speciale:

- di **idoneità professionale**;

- di **capacità economico-finanziaria**;

-di **capacità tecnico-professionale**.

La stazione appaltante, per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richiedere:

- quale requisito di idoneità professionale, l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in quello delle Commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto;
- quale requisito di capacità economico-finanziaria, la sussistenza di un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel precedente triennio;
- quale requisito di capacità tecnico-professionale, l'esecuzione nel precedente triennio di contratti analoghi a quello dell'appalto di riferimento (a favore di soggetti pubblici o privati).

La verifica dei requisiti in capo agli operatori economici

A seguito dell'ottenimento del CIG, il RUP procede alla verifica dei requisiti dell'affidatario in fase di partecipazione e in fase di esecuzione tramite il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)** e secondo le indicazioni contenute nella **Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023**, che all'art. 3 ne disciplina il funzionamento:

"Il FVOE consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti:

a) il **controllo dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione** di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori;

b) il **controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti** di cui alla lettera a).

3.2 Il FVOE consente, altresì:

a) alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l'acquisizione delle **informazioni certificate** comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;

b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l'**inserimento nel FVOE dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali** la cui produzione è a loro carico;

c) il **riuso dei documenti presenti nel FVOE** per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto;

d) il **riuso da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti dell'esito delle verifiche** effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate nell'ambito di diverse procedure di affidamento in cui il concorrente sia risultato aggiudicatario o subappaltatore autorizzato, nel limite di validità temporale di cui alla lettera c);

[…]

Per l'utilizzo del FVOE:

a) la stazione appaltante e l'ente concedente, tramite il Responsabile Unico del Progetto abilitato o il

Responsabile del Procedimento da questo delegato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti;
b) il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti chiede l'accesso al FVOE dell'OE; il sistema consente l'accesso al fascicolo previa autorizzazione dell'OE;
c) attraverso il DGUE l'OE inserisce i riferimenti ai dati e ai documenti utili per la comprova dei requisiti. L'OE inserisce i dati e i documenti non presenti nel FVOE che non sono già in possesso della stazione appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la PDND;
d) Il sistema consente alla stazione appaltante l'accesso ai dati e ai documenti indicati nel DGUE e reperibili dal FVOE;
e) Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del FVOE tra ANAC e gli Enti certificanti avvengono attraverso la PDND. Per gli enti certificanti che non rientrano tra quelli indicati all'articolo 2, comma 2, del CAD e non aderiscono alla PDND, le suddette comunicazioni avvengono nel rispetto delle linee guida AgID per l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni;
f) Ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del CAD sui documenti informatici inseriti dagli OE è apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento è formato, previa identificazione informatica del suo autore, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore;
g) Gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
h) Per gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui al precedente punto 2, lettera a) è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto."
Gli operatori economici aggiudicatari e i subappaltatori autorizzati ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del Codice, per i quali è stata eseguita con esito positivo la verifica di tutti i requisiti di partecipazione, in occasione di una procedura di affidamento, sono inseriti, nell'ambito del Fascicolo, nella **lista degli operatori economici verificati, per il periodo di validità delle verifiche**. I RUP possono scegliere di avvalersi dell'esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate da altre stazioni appaltanti ed enti concedenti nell'ambito di diverse procedure di affidamento, laddove non siano intervenute variazioni dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante ripetere la verifica dei requisiti.

La **Delibera ANAC n. 582 del 2023** ha chiarito che la verifica dei requisiti, sia per le procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 che per quelle assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, avviene con le seguenti modalità:
1. per CIG acquisiti mediante Simog > mediante interfaccia utente per l'accesso al FVOE 1.0;
2. per CIG acquisiti mediante PAD (piattaforma di approvvigionamento digitale) o PCP > mediante interfaccia utente per l'accesso al FVOE 2.0. Si precisa che i CIG acquisiti tramite Simog sono rimasti validi solo se riferiti a procedure i cui bandi e avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito siano state inviate

entro il 31 dicembre 2023; gli altri sono stati automaticamente eliminati dal sistema.
Le novità introdotte sono le seguenti:

- è stato **dismesso il PASSOE**: ad oggi, nelle more della piena interoperabilità del DGUE con il sistema, è l'Operatore Economico che autorizza la Stazione Appaltante ad accedere al proprio FVOE;
- la SA può accedere tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PAD) certificata per interoperare con la PCP;
- è prevista un'autenticazione a mezzo **SPID di livello 2 (LoA3)**, sia personale che professionale, o CIE, che consente l'accesso a tutte le informazioni contenute nel FVOE, mentre, per gli utenti appartenenti agli altri Stati membri della Comunità Europea, a mezzo identità digitale nazionale riconosciuta in ambito eIDAS di livello "significativo" (l'accesso tramite PAD può prevedere altri strumenti equivalenti a LoA3).

Documentazione a comprova dei requisiti generali

Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice, mediante:
a) documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati);
b) dati e/o informazioni forniti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante interoperabilità delle PAD con la PDND.
Gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti sono contenuti nei seguenti allegati della **Delibera ANAC n. 262/2023**:

➢ ALLEGATO I – CAUSE AUTOMATICHE DI ESCLUSIONE:

Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito	Documento/Provvedimento	Ente certificante
Art. 94, comma 1	Sentenza di condanna definitiva Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p. che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati indicati all'articolo 94, comma 1.	Certificato integrale del casellario giudiziario	Ministero della Giustizia -
Art. 94, comma 2	Ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011	Comunicazione antimafia – Informazione antimafia	Ministero dell'Interno
Art. 94, comma 2	Tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del d.lgs. 159/2011	Informazione antimafia	Ministero dell'interno
legge 190/2012, art. 1 comma 53	Iscrizione nelle White list per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa	Domanda di iscrizione/Iscrizione nelle White List provinciali	Ministero dell'interno
Art. 94, comma 5, lettera a)	Sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione	Provvedimento sanzionatorio	Ministero della Giustizia - Anagrafe sanzioni dipendenti da reato
Art. 94, comma 5, lettera a)	provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	Provvedimento Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Art. 94, comma 5, lettera b)	Mancata presentazione della dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2003).	dichiarazione del legale rappresentante	Servizio nel cui territorio il datore di lavoro ha la sede legale (ex art. 8, c.5 del DPR 333 del 2000)
Art. 94, comma 5, lettera c) Art. 61, comma 2 Art. 102, comma 1, lett. c) Allegato II.3	Mancata produzione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale (per i contratti PNRR e per gli affidamenti in relazione ai quali sono previsti requisiti necessari o premiali volti a favorire le pari opportunità).	Produzione del rapporto sulla situazione del personale (per operatori che occupano più di 50 dipendenti)	Ministero del Lavoro
Art. 94, comma 5, lettera d)	Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo	Certificato Camera di Commercio	CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d)	Procedimento in corso per l'accesso alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo	Certificato tribunale fallimentare/Camera di Commercio	Cancellerie tribunali fallimentari/CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d)	Autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del tribunale, per i casi in cui sia stata depositata la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, e del giudice delegato per i casi in cui sia stato adottato il decreto di apertura della procedura.	Provvedimento del tribunale o del giudice delegato	CCIAA/caricati da OE
Art. 94, comma 5, lettera e)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti		Casellario ANAC
Art. 94, comma 5, lettera f)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione		Casellario ANAC
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia di imposte e tasse	Certificato regolarità fiscale	Agenzia delle Entrate
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva	DURC e certificati Casse private	INPS INAIL Casse Edili, Cassa geometri, Inarcassa
Art. 96, comma 6	Self cleaning	Informazioni/ dati/Documenti relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno	Caricati dall'OE
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/ Caricati da OE
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/caricati da OE

- **ALLEGATO II – CAUSE NON AUTOMATICHE DI ESCLUSIONE:**

Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito	Documento/Provvedimento	Ente certificante
Art. 95, comma 1, lettera a)	Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro. Allo stato, sono rilevate le sole infrazioni gravi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008, sono considerate gravi le sanzioni di cui all'allegato I del richiamato decreto.	Se prevista la procedura di prescrizione: contestazione della sanzione e attivazione della procedura di prescrizione. La sanzione è considerata definitivamente accertata con la regolarizzazione e il pagamento della sanzione. Laddove non prevista la procedura di prescrizione, comunicazione della notizia di reato alla Procura competente. La sanzione è considerata definitivamente accertata con l'emissione della sentenza di condanna definitiva o del decreto penale di condanna irrevocabile.	Ispettorato Nazionale del Lavoro ASL Carabinieri Guardia di Finanza Vigili del fuoco Ministero della Giustizia
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia di imposte e tasse	Certificato regolarità fiscale	Agenzia delle Entrate
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva	DURC + certificazioni casse private	INPS, INAIL, Casse Edili, Cassa Geometri, INARCASSA
Art. 98, comma 3, lettera a)	Sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto	provvedimento Autorità di settore	Autorità di settore
Art. 98, comma 3, lettera c)	Significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale	segnalazione s.a.	Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera d)	Grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori	segnalazione s.a.	Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera e)	Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;	Iscrizione del Registro delle società fiduciarie	Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 98, comma 3, lettera f)	Omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.	La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati indicati nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando	Procuratore della Repubblica
Art. 98, comma 3, lettera g)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1. Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1.	certificato dei carichi pendenti	Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h). Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza di condanna non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)	certificato dei carichi pendenti	Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h)	Sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna irrevocabile, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)	Certificato integrale del casellario giudiziario	Ministero della Giustizia -
Art. 96, comma 6	Self cleaning	Informazioni/dati/documenti relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno	Caricati dall'operatore economico
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/ **caricati** dall'operatore economico
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/Caricati dall'operatore economico

Relativamente alle cause non automatiche di esclusione, il RUP deve richiedere all'Operatore Economico di caricare sul FVOE la documentazione che gli consenta di valutare la sussistenza o meno delle suddette cause. Il RUP deve dare atto della valutazione e delle motivazioni in ordine alle decisioni assunte in appositi verbali.

Documentazione a comprova dei requisiti speciali

Il FVOE consente la verifica dei requisiti speciali di cui all'articolo 100, commi 1, 3, 4 e 11, all'articolo 103, comma 1 e all'Allegato II.12 del Codice, mediante dati e/o documenti:

a) forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND;

b) resi disponibili direttamente dalla stessa ANAC;

c) forniti dagli OE, previa richiesta da parte della stazione appaltante, tramite la selezione sul FVOE della sezione "Documento generico OE".

Gli operatori economici, tramite apposite funzionalità, inseriscono nel FVOE i dati e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico.

Gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti sono contenuti nei seguenti

allegati della **Delibera ANAC n. 262/2023**:

- **ALLEGATO V– REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER GLI ESECUTORI DI SERVIZI E FORNITURE:**

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente certificante
Art. 100, comma 3	Idoneità professionale (iscrizione CCIAA)	Iscrizione Registro imprese	CCIAA
Art. 100, comma 3	Idoneità professionale (iscrizione CCIAA)	Iscrizione Albo cooperative edilizie legge 59/1992 Iscrizione Registro società cooperative Iscrizione Registro cooperative sociali L. 381/91	Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 100, comma 3	Idoneità professionale (iscrizione CCIAA)	Iscrizione al RUNTS per gli enti del terzo settore	Ministero del Lavoro
Art. 100, comma 11	Fatturato globale	Bilanci	CCIAA
Art. 100, comma 11	Contratti analoghi	Contratti e fatture	Committenti pubblici o privati

Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente certificante
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Titolo di studio	Istituti di istruzione - Università
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Abilitazione all'esercizio della professione	Ordini professionali
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Regolarità contributiva e assicurativa (DURC)	INPS, INAIL, Casse professionali
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Regolarità contribuzione integrativa Cassa professionale	Inarcassa, Cassa geometri
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Organigramma dell'impresa con indicazione delle figure professionali	Operatore economico
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Fatturato consulenti	Operatore economico
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Rispetto obblighi formativi	Ordini professionali

➢ **ALLEGATO VI– REQUISITI DA VERIFICARE IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO IN FASE ESECUTIVA:**

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente/soggetto certificante
Articolo 119, comma 14	Congruità manodopera per lavori	DURC di congruità	Cassa Edile
Artt. 11, 102, comma 1, lett. b) 119, comma 7	Applicazione del CCNL di settore o contratto equivalente al personale impiegato nell'appalto (anche dipendente dei subappaltatori)	Contratto collettivo applicato/Dichiarazione di equivalenza	CNEL, INPS, INAIL OPERATORE ECONOMICO
Art. 102, comma 1, lett. a)	Garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato	Progetto di riassorbimento	OPERATORE ECONOMICO
Art. 102, comma 1, lett. c)	Pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate	Rapporto sulla situazione del personale (per gli operatori che occupano più di 50 dipendenti) Dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2003).	Ministero del lavoro /servizio territoriale
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Per gli OPERATORE ECONOMICO che occupano da 15 a 50 dipendenti: Obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile	Relazione sulla situazione del personale	OPERATORE ECONOMICO/Ministero del lavoro
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Per gli operatori che occupano da 15 a 50 dipendenti: obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	Certificazione, relazione	OPERATORE ECONOMICO/Ministero del lavoro
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento (o quota inferiore motivatamente indicata nel bando di gara), delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.	Assunzioni effettuate	OPERATORE ECONOMICO

Verifiche in caso di acquisti PNRR/PNC

In caso di acquisti finanziati con risorse del PNRR/PNC, oltre ai requisiti di ordine generale e, se richiesti, di ordine speciale, devono essere verificate:

- la dichiarazione di identificazione del titolare effettivo, qualora non coincidente con l'affidatario/aggiudicatario.

Per la verifica delle dichiarazioni rese e, quindi, per individuare il titolare effettivo, sono stati predisposti tre criteri alternativi e sequenziali:

- **criterio dell'assetto proprietario**: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non persona fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- **criterio del controllo**: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il

gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita/no maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è utilizzabile nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

- **criterio residuale**: questo criterio stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.

- la dichiarazione di assenza di conflitti di interessi dell'affidatario/aggiudicatario o del titolare effettivo.
- la dichiarazione di aver assolto agli obblighi della Legge n. 68/1999.
- copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, in caso di operatori economici con un numero di dipendenti superiore a 50 unità.

In fase di esecuzione occorre verificare tramite il FVOE:

- la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, in caso di operatori economici con un numero di dipendenti da 15 a 50 unità;
- il rispetto dell'obbligo di assunzione di giovani e donne per una quota almeno pari al 30%;
- la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore nel trimestre antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Verifica dei requisiti in caso di operatore economico estero

Le verifiche sul possesso dei requisiti vanno compiute dalla stazione appaltante anche in caso di operatori economici esteri.

Per gli **operatori esteri con sede operativa in Italia**, le verifiche si effettuano, come per gli operatori economici italiani, attraverso il FVOE.

Per gli **operatori esteri non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (intra-UE)**, la verifica dei requisiti va effettuata tramite il FVOE, cui l'operatore dovrà registrarsi e inserire i documenti equivalenti in merito alla sussistenza dei requisiti o, in assenza, le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00, in italiano o con traduzione giurata in lingua italiana dall'autorità consolare italiana.

Per gli **operatori esteri non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (extra-UE)**, la verifica dei requisiti deve essere svolta tramite le autodichiarazioni ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00.

Modifica dei contratti in corso di esecuzione

La stazione appaltante, fermo quanto previsto dall'**art. 60 del Codice**, può **modificare il contratto, senza una nuova procedura di affidamento**, nei seguenti casi:

a) quando la modifica è stata prevista nei documenti di gara con una clausola chiara, precisa e inequivocabile;

b) per la sopravvenuta necessità di servizi e forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente comporti nel contempo l'impraticabilità per motivi economici o tecnici e per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione

dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante;

d) se un nuovo contraente sostituisce l'affidatario a causa di una delle seguenti circostanze:

1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contrato e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice;
3) nel caso in cui l'Amministrazione assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Il comma 2 prevede, nei casi di cui al comma 1 lett. b) e c), che il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Inoltre, ai sensi del comma 3, i contratti possono essere modificati, ferma restando la struttura del contratto o dell'accordo quadro, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14;

b) il 10% del calore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

La modifica è considerata sostanziale, ai sensi del comma 6 dell'art. 120 del Codice, quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa.

In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'Amministrazione aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) del Codice.

Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora l'**opzione del c.d. "quinto d'obbligo"** non sia espressamente prevista nei documenti di gara, non è possibile applicarla.

La stazione appaltante può prevedere nei documenti di gara la **c.d. opzione di proroga contrattuale** nei

confronti dell'affidatario, il quale è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto d'appalto oppure, sempre se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato più favorevoli per l'Amministrazione.

L'Amministrazione può prevedere che il contratto possa essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, **c.d. proroga tecnica**, in casi eccezionali nei quali risultano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dallo stesso.

Nel caso di modifica del contratto stipulato a seguito dell'affidamento diretto, ai sensi del comma 1, lettere b) e c) dell'art. 120, deve essere pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – conformemente alle modalità di cui all'art. 84 - contenente le informazioni di cui all'Allegato II.16.

Il RUP deve, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, osservare gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dal perfezionamento delle modifiche, ai sensi dell'art. 5 comma 11 dell'Allegato II.14 al Codice.

Anticipazione del prezzo

L'**articolo 125 del Codice** disciplina l'anticipazione del prezzo riconosciuta all'appaltatore per far fronte alle spese necessarie per l'avvio del contratto. L'anticipazione è calcolata sul valore complessivo del contratto di appalto, va corrisposta entro 15 giorni dall'inizio della prestazione ed è **pari al 20 %**. La stazione appaltante può, tuttavia, prevedere nei documenti di gara un **incremento dell'anticipazione fino al 30%**.

Tale istituto non si applica, però, ai seguenti contratti di servizi e forniture, elencati nell'art. 33 dell'Allegato II.14:

- contratti per prestazioni di forniture e servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non può essere, per natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base di un reale consumo;
- servizi che, per loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Penali

Nei documenti di gara, il RUP prevede l'applicazione di una penale giornaliera per la ritardata esecuzione della prestazione. La penale giornaliera, così come previsto dall'**art. 126 del Codice**, deve essere compresa **tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo contrattuale netto** e non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

DISCIPLINA APPLICABILE AGLI ACQUISITI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON RISORSE DEL PNRR/PNC

Per gli acquisti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR/PNC si applica:

- il nuovo Codice dei contratti pubblici – D.lgs. n. 36/2023;
- le norme di cui al D.L. n. 77/2021.

In particolare, l'art. 225 comma 8 del Codice prevede che "*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al* ***decreto-legge n. 77 del 2021****, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al* ***decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13****, nonché le* ***specifiche disposizioni legislative*** *finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal* ***Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio****, dell'11 dicembre 2018".*

Ai contratti pubblici finanziati con fondi PNRR e PNC, si applica, dunque, il D.lgs. 36/2023, fermi restando gli adempimenti prescritti dal D.L. 77/2021.

In particolare, ai sensi dell'**art. 47** di quest'ultimo, rubricato "Pari opportunità ed inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC"[29], gli operatori economici:

- tenuti a redigere un **rapporto sulla situazione del personale** (quelli che occupano oltre 50 dipendenti), ex art. 46 D.lgs. 198/2006, producono - a pena di esclusione - al momento della presentazione delle offerte, copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero attestazione di contestuale trasmissione a detti soggetti **(comma 2)**;
- diversi da quelli di cui al comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a 15 e fino a 50 dipendenti, sono tenuti a consegnare, entro sei mesi dalla stipula del contratto, alla stazione appaltante una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** da trasmettere alle rappresentanze sindacali, pena il pagamento di una penale. La mancata produzione della relazione di genere determina l'interdizione dalla partecipazione per 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC **(comma 3)**;
- sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la **relazione del legale rappresentante relativa all'assolvimento degli obblighi che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità** di cui all'art. 17 della L. 68/99 e relativa alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, pena il pagamento di una penale. Questa relazione è poi trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali **(comma 3 bis)**;
- devono aver assolto, al momento di presentazione dell'offerta, agli **obblighi in materia di lavoro di persone con disabilità ex L. n. 68/99**; assumono l'obbligo di assicurare, nell'esecuzione del contratto, una

[29] Come chiarito dal Parere del MIMS n. 1719 del 10.01.2023, è applicabile *"a tutti gli appalti finanziati con le risorse PNRR e PNC, a prescindere dalla procedura di affidamento e dal loro valore"*.

quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che femminile. Il rispetto di questo requisito è oggetto in sede di regolare esecuzione da parte del RUP oppure dal DEC, se nominato **(comma 4)**.

La stazione appaltante, ai sensi dell'**art. 47 comma 7**, può:

- **escludere nei documenti di gara** l'inserimento dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 dell'art. 47, specificando la motivazione nella decisione di contrarre, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi ne rendano impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- **stabilire una quota inferiore al 30% delle assunzioni necessarie**, specificando la motivazione nella decisione di contrarre, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi ne rendano impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ciò può verificarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle ipotesi di affidamenti diretti per importi di modico valore o di procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a tre unità di personale, nonché nel caso di assunzione di personale con abilitazioni tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo e di procedure per somma urgenza o protezione civile o, comunque, altrimenti giustificate da specifiche ragioni di urgenza[30].

Documenti di gara per gli acquisti PNRR/PNC

In caso di procedura avente ad oggetto un servizio o una fornitura finanziata in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC, il RUP deve **indicare nei documenti di gara**, oltre a quanto previsto dal Codice e agli adempimenti indicati nei precedenti paragrafi, i seguenti elementi:

- i loghi;
- i riferimenti del relativo progetto;
- l'eventuale motivazione della deroga o dell'esclusione della quota di assunzione (almeno il 30%) relativa all'occupazione giovanile e femminile, ai sensi del combinato disposto dall'art. 47 commi 4 e 7 del D.L. 77/2021 e dall'art. 6 delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, del 7 dicembre 2021;
- l'indicazione delle unità di personale coinvolte nell'affidamento e il riferimento alle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse;
- le indicazioni coerenti con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura;
- le tempistiche coerenti con il cronoprogramma dell'intervento e del progetto di riferimento;
- il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento;
- le indicazioni coerenti con gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH, facendo riferimento alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"

[30] Cfr. Allegato 1 al Decreto del 20 giugno 2023 *"Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonche' l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati"*.

di cui alle Circolari MEF del 30/12/2021 n. 32, del 13/10/2022, n. 33 e del 14 maggio 2024, n. 22.
- l'eventuale esclusione di attività non conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale (es: attività connesse ai combustibili fossili, attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori o attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento);
- acquisizione di eventuali attestazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali del PNRR.

Titolare effettivo negli acquisti PNRR/PNC

L'affidatario, in sede di presentazione dell'offerta, deve dichiarare i **dati identificativi del titolare effettivo**. Nel caso in cui il titolare effettivo sia diverso dall'affidatario, il titolare deve dichiarare a sua volta l'assenza di conflitti di interesse.

Conflitto di interessi negli acquisti PNRR/PNC

Il **conflitto di interessi** si configura quando un soggetto, a qualsiasi titolo:
- interviene con compiti funzionali nella procedura di affidamento o nella fase di esecuzione degli appalti e ne può influenzare in qualsiasi modo il risultato, gli esiti e la gestione;
- ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di affidamento o nella fase di esecuzione.

Per gli acquisti PNRR e PNC devono essere rese le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse:
- dal personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento di acquisto;
- dall'affidatario;
- dal titolare effettivo.

Verifica del possesso dei requisiti negli acquisti PNRR/PNC

In caso di acquisti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC, oltre ai requisiti di ordine generale e, se del caso, speciale, devono essere **verificate le dichiarazioni** inerenti:
- il numero dei dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta;
- l'assolvimento dell'obbligo della Legge n. 68/99;
- i dati identificativi del titolare effettivo;
- le dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse;
- l'eventuale assunzione giovanile e femminile di una quota pari almeno al 30% per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

- La verifica dei requisiti deve essere effettuata a prescindere dall'importo dell'acquisto.

Acquisti PNRR/PNC di beni e servizi informatici

Gli acquisti di beni e servizi informatici finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR e PNC sono disciplinati dall'art. 53 del D.L 77/2021. Quest'ultima disposizione, inoltre, prevede che al termine della procedura l'Amministrazione stipula il contratto ed avvia l'esecuzione dello stesso nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del Codice. Si precisa altresì che, l'autocertificazione per le verifiche antimafia,

indicata all'art. 53 comma 2 del D.L. n. 77/2021, consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro 60 giorni.

Anticipazione del prezzo negli acquisti PNRR/PNC

Il RUP può prevedere l'eventuale anticipazione del prezzo **fino al 30% dell'importo contrattuale**, qualora vi siano le risorse economiche, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.L. n. 77/2021.

Penali per acquisti PNRR/PNC

Il RUP, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021, prevede nei documenti di gara l'applicazione di penali giornaliere per il ritardato adempimento delle prestazioni. Le penali devono essere calcolate nella misura compresa **tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale** e non possono superare complessivamente il 20% di detto ammontare, pena la risoluzione del contratto.

Subappalto negli acquisti PNRR/PNC

Nel caso di subappalto, vige **l'obbligo per il subappaltatore di comunicare i dati del titolare effettivo**.

Stipula del contratto negli acquisti PNRR/PNC

In caso di procedura avente ad oggetto un servizio o fornitura finanziato in tutto o in parte con il PNRR/PNC, l'affidatario è tenuto, prima della stipula del contratto, a rendere nuovamente la **dichiarazione di assenza di conflitti di interesse** di cui occorre dare atto nel contratto. Dopo la stipula del contratto, ed entro 6 mesi, l'affidatario deve produrre i rapporti e le relazioni previste dai commi 3 e 3bis, dell'art. 47 del D.L. 77/2021.

LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Dal **1° gennaio 2024** è operativa la digitalizzazione dei contratti pubblici, che si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e speciali.

Tutte le fasi (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione), pertanto, devono essere gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. E dunque, il RUP è tenuto a provvedere alla richiesta del CIG attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

L'Anac, tuttavia, ha messo a disposizione delle stazioni appaltanti un'interfaccia web (Piattaforma Contratti Pubblici – PCP) per rendere possibile l'acquisizione del CIG per una serie di ipotesi (Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023):

a) acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità, per le ipotesi individuate nella determina sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. 4 del 2011 (aggiornata con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023), ovvero contratti estranei;

b) fattispecie previste dalla delibera n. 584 del 19 dicembre 2023, in materia di contratti esclusi;

c) adesione ad accordi quadro o convenzioni i cui bandi sono stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo;

d) ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, prevista dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023.

Con Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024 la possibilità di utilizzare l'interfaccia PCP è stata estesa, fino al 31 settembre 2024 (termine prorogato - con il successivo Comunicato del 28 giugno 2024 - al **31 dicembre 2024**) anche agli affidamenti di importo inferiore ad euro 5.000,00.

Affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro

In caso di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro, il RUP, una volta individuato l'operatore economico, è tenuto a compilare, sulla piattaforma di Acquistinretepa, le seguenti schede ANAC:

- **AD5** per la richiesta del CIG e l'affidamento;
- **CO2** al termine dell'esecuzione del contratto.

Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, come sopra riportato, fino al 31/12/2024 è possibile richiedere il CIG e procedere all'affidamento, utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP, ma solo in modalità suppletiva, ovvero solo in caso di impossibilità o difficoltà di ricordo alle PAD, come chiarito dal Comunicato del Presidente dell'Anac del 10/01/2024.

Affidamento diretto di importo pari o superiore a 5.000 euro

In caso di affidamento diretto di importo pari o superiore a 5.000 euro, il RUP, una volta individuato l'operatore economico, è tenuto a compilare, sulla piattaforma di Acquistinretepa, le seguenti schede ANAC:

- **AD3** per la richiesta del CIG e l'affidamento;
- **SC1** per la sottoscrizione del contratto;
- **CO1** al termine dell'esecuzione del contratto.

Acquisti giornalieri di importo inferiore a 1.500 euro

Gli acquisti di importo inferiore a 1.500 euro, qualificabili come spese economali, sono effettuati senza

obbligo di ricorso alle piattaforme certificate o all'interfaccia web, non richiedendo l'acquisizione del CIG[31].

Procedura negoziata senza bando di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, senza previo avviso di indagine di mercato

In caso di procedura negoziata senza bando di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il RUP, una volta individuato l'operatore economico, è tenuto a compilare, sulla piattaforma di Acquistinretepa, le seguenti schede ANAC:

- **P7.2** per la richiesta del CIG;
- **S2** per la comunicazione delle offerte ricevute;
- **A2_29** per l'avviso di aggiudicazione.

Procedura negoziata senza bando di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, previo avviso di indagine di mercato

In caso di procedura negoziata senza bando di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il RUP, una volta individuato l'operatore economico, è tenuto a compilare, sulla piattaforma di Acquistinretepa, le seguenti schede ANAC:

- **P7.1.3** per la richiesta del CIG;
- **S2** per la comunicazione delle offerte ricevute;
- **A2_29** per l'avviso di aggiudicazione.

L'Anac ha recentemente comunicato che sarà a breve disponibile la **nuova scheda SIM (Scheda di indagine di mercato)** che consente di gestire digitalmente la fase preventiva all'affidamento ed in particolare di effettuare i controlli dei requisiti anche per affidamenti diretti di lavori servizi e forniture tramite accesso al FVOE.

La nuova scheda, che non attribuisce il CIG potrà essere utilizzata, in via opzionale, a monte di tutte le tipologie di affidamento diretto di importo inferiore a 140.000 euro per i servizi e le forniture. La scheda SIM dovrà poi essere seguita dalla scheda AD3 o AD5 nel caso di effettivo affidamento o da un'ulteriore scheda di terminazione nel caso in cui i controlli abbiano esito negativo e/o non si pervenga all'affidamento.

Se la stazione appaltante non intende, invece, attivare il FVOE per i relativi controlli sugli operatori economici, invierà, direttamente la sola scheda AD3 o AD5 ed otterrà il CIG.

Sempre in un'ottica di semplificazione l'Anac sta, altresì, lavorando al fine di apportare un'ulteriore modifica alla scheda AD3, consentendo - sempre in via opzionale - per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, in virtù delle richiamate previsioni dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023, di acquisire l'autocertificazione dei requisiti, anziché il DGUE.

In definitiva gli scenari possibili sono i seguenti:

a –

a.1 Scheda di indagine di mercato (SIM) senza attribuzione del CIG, ma con possibilità di attivazione FVOE

[31] Cfr. FAQ Anac A8 sulla digitalizzazione dei contratti pubblici: "*Gli acquisti giornalieri di importo inferiore a 1.500 euro qualificabili come spese economali sono effettuati senza obbligo di ricorso alle piattaforme certificate o all'interfaccia web, non richiedendo l'acquisizione del CIG (si vedano anche le indicazioni in materia di tracciabilità contenute nella delibera n. 585/2023)*".

previa acquisizione del consenso, in risposta all'indagine di mercato.

a.2 – Schede di affidamento diretto (AD 3 o AD 5) con attribuzione CIG.

b – Scheda di affidamento diretto (AD 3 o AD 5) con attribuzione CIG.

Si ricorda, inoltre che, successivamente alla trasmissione della scheda AD3, il RUP è tenuto all'invio della scheda di stipula del relativo contratto ossia la scheda SC1 nonché delle successive schede relative all'esecuzione e alla regolare esecuzione o collaudo. Per quanto riguarda la scheda AD5 (affidamenti fino a 5.000 euro) è sufficiente trasmettere la rispettiva scheda di conclusione CO2.

Infine, per quanto attiene agli Adempimenti previsti ai fini di trasparenza e pubblicità sulla base di quanto disposto nelle delibere ANAC n. 261 e n. 264 del 2023, è necessario indicare nella scheda AD3 la URL di Amministrazione Trasparente dove sono disponibili gli atti riferibili all'affidamento diretto.

Al momento, il campo URL è obbligatorio sia nella scheda AD3 che nella AD5. Gli obblighi di pubblicazione sussistono anche per gli appalti inferiori a 5.000 euro (vedi FAQ n. 12 'Obblighi di pubblicazione' art.37 del d. lgs. 33/2013).

Con la trasmissione delle schede AD3 e AD5 si assolve pertanto agli obblighi di pubblicità previsti art. 50 comma 9 come previsto nella delibera Anac 263/2023.

Affidamenti diretti Accordo quadro

Con il richiamato **Comunicato del Presidente del 10 luglio 2024** l'ANAC ha preannunciato la prossima modifica della richiamata scheda AD3 ai fini dell'acquisizione del CIG e della trasmissione dei dati concernenti affidamenti diretti di Accordi Quadro di importo complessivo fino a 150.000 euro per i lavori e 140.000 euro per i servizi e le forniture.

Nel medesimo comunicato l'Autorità ha indicato - in via transitoria - le schede attualmente trasmissibili per la medesima finalità ossia la scheda AD2_25 per i settori ordinari, la scheda AD2_26 per i settori speciali e AD2_27 per difesa e sicurezza. Per quanto concerne i successivi contratti applicativi a valle dell'accordo quadro dovrà essere compilata la scheda AD4 (Adesione senza confronto competitivo).

Anche per l'affidamento diretto degli accordi quadro in questione - da comunicare in futuro attraverso la medesima scheda AD3 - valgono le modifiche di cui sopra, cui ANAC sta lavorando ai fini della semplificazione, accesso al FVOE per le verifiche da parte delle stazioni appaltanti e riduzione dei tempi per pervenire all'affidamento.

TRASPARENZA

La digitalizzazione dei contratti pubblici semplifica anche l'assolvimento dei relativi obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza, come declinati dall'**art. 28 del Codice**. Infatti, la gestione del ciclo di vita dei contratti tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate assicura anche il rispetto degli obblighi di trasparenza per tutti i dati trasmessi alla **Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)**, garantendo l'interoperabilità delle informazioni con la Banca dati stessa.

L'articolo 28 del Codice, in particolare, stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all'ANAC l'individuazione delle informazioni, dei

dati e delle relative modalità di trasmissione. L'ANAC, infatti, assicura la tempestiva la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti e la pubblicazione periodica degli stessi in formato aperto.
Nello specifico, sono pubblicati:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori economici invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture;
- l'importo delle somme liquidate.

In concreto, le stazioni appaltanti pubblicano, sul sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione Bandi di gara e contratti, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto, che sono trasmessi alla BDNCP dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e, quindi, non devono essere pubblicati in forma integrale anche in AT, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione. In AT deve essere solo riportato il **collegamento ipertestuale** che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP.
Il collegamento ipertestuale che va riportato in AT e che consente di accedere alla BDNCP, è indicato dall'ANAC sul portale dati aperti dell'ANAC stessa. Rimane fermo l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul sito istituzionale, sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione Bandi di gara e contratti, tutto l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Tali dati e atti sono individuati dall'Allegato alla **Delibera n. 264/2023**. Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono decidere di sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Tuttavia, ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti.
Ci sono, però, alcuni dati e atti relativi al ciclo di vita dei contratti che non vengono comunicati dalle PAD alla BDNCP e, pertanto, devono essere tempestivamente pubblicati:

- i documenti di gara che comprendono almeno:
  - delibera a contrarre;
  - bando/avviso di gara/lettera di invito;
  - disciplinare di gara;
  - capitolato speciale;
  - condizioni contrattuali proposte;
- la composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti.

In caso di **acquisti finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR/PNC** occorre anche pubblicare:

- **art. 47 comma 2 del D.L. 77/2021** - da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure - copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta;
- **art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021** – da pubblicare tempestivamente - relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti;
- **art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021** – da pubblicare tempestivamente - certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti).

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 140.000,00

In riferimento agli acquisti unitari pari o superiori alla **soglia di 140.000 euro**, gli Atenei, ai sensi dell'articolo 37 del Codice, devono adottare il **programma triennale degli acquisti di beni e servizi** e i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. In attuazione dell'art. 21 comma 8 del vecchio Codice, è stato emanato il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57, del 9 marzo 2018, avente ad oggetto *"Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali",* in vigore dal 24 marzo 2018, il cui contenuto viene oggi ripreso nell'Allegato I.5 al nuovo Codice. L'art. 7 comma 6 del Decreto Ministeriale prevede che l'aggiornamento della programmazione deve essere approvato entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio.

Ai fini della redazione della programmazione triennale di Ateneo relativa agli acquisiti di importo superiore a 140.000,00 euro, le Strutture decentrate devono approvare la programmazione triennale degli acquisti di importo superiore a 140.000,00 euro rispondente ai propri fabbisogni; tale programmazione sarà acquisita ai fini della redazione della programmazione di Ateneo, sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Nell'ambito del programma, devono essere individuati i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche **comunicano**, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo **superiore a 1 milione di euro** che prevedono di inserire nella programmazione

triennale al **Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori**, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono **pubblicati** sul sito di Ateneo nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici, che risulta conforme alla disciplina di cui all'art. 26 del Codice ed è inclusa nell'ecosistema di approvvigionamento digitale di cui all'art. 22 comma 1 del Codice).